



CRITERI DI DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA UNICA DI CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI PIANO

a cura della Segreteria Tecnica del Piano regionale di gestione dei rifiuti
istituita con DGR n. 1495/2022



Indice

1. Finalità della tariffa unica di conferimento nella pianificazione regionale	3
1.1 Impianti di piano	4
1.2 Regia regionale dei flussi.....	4
1.3 Tariffa Unica regionale di conferimento.....	5
1.4 Ambito di applicazione della tariffa unica regionale	5
1.5 Procedimento amministrativo di approvazione dei criteri della tariffa unica regionale e tempistiche di attuazione	6
2. Modalità di applicazione della Tariffa Unica definite dal PRGR.....	7
2.1 Media ponderata delle tariffe di conferimento approvate.....	7
2.2 Ecotassa base (art. 39 L.R. 3/2000).....	8
2.3 Contributo per il disagio ambientale (art. 37 L.R. 3/2000).....	8
2.4 Scarti da trattamento della raccolta differenziata	8
2.5 Contributo per il conferimento fuori bacino (art. 38 L.R. 3/2000).....	9
2.6 Quota di alimentazione del Fondo regionale Incentivante	10
2.7 Formula del costo unitario di conferimento (Tariffa Unica Regionale del PRGR)	10
3. Gestione del Fondo Incentivante.....	11
3.1 Linea di finanziamento L 1 – Premialità ai Consigli di Bacino virtuosi.....	11
3.1.1 Indice di efficienza e calmierazione	11
3.2 Linee di finanziamento L2 e L3	13
4. Gestione e applicazione della Tariffa Unica	14
4.1 Gestione flussi informativi	14
4.2 Gestione flussi finanziari.....	15
4.3 Tempistiche di gestione della Tariffa Unica e del Fondo Incentivante	16



1. Finalità della tariffa unica di conferimento nella pianificazione regionale

L'aggiornamento del PRGR approvato con DGRV 988/2022 ha evidenziato nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani la necessità di incidere in via prioritaria sulla riduzione del Rifiuto Urbano Residuo (con obiettivo regionale al 2030 di 80 Kg/ab) al fine di:

- mirare al raggiungimento di elevati standard nella gestione dei rifiuti in misura omogenea in tutto il territorio regionale, stimolando le aree meno virtuose al miglioramento delle proprie performance;
- disincentivare l'avvio a smaltimento per garantire l'autosufficienza regionale almeno fino al 2030, con la prioritaria saturazione delle capacità di incenerimento installate e le volumetrie residue disponibili nel periodo di redazione dell'aggiornamento di piano.

A tale fine riporta il PRGR al paragrafo 2.3 dell'Allegato A *“sarà importante individuare appositi spazi di collocamento del RUR e degli scarti da trattamento e recupero delle raccolte differenziate ad ogni singolo bacino territoriale, sulla base del proprio fabbisogno, secondo una regia regionale complessiva sui flussi”*.

Il PRGR ha quindi individuato una STRATEGIA REGIONALE DI COLLOCAMENTO DEL RUR composta da più strumenti che agiranno in maniera sinergica:

- a) INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PIANO;
- b) REGIA REGIONALE SUI FLUSSI DI COLLOCAMENTO DEL RUR, DEGLI SCARTI DA TRATTAMENTO DEL RUR, INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEDICATA AGLI SCARTI DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIALI AGLI IMPIANTI DI PIANO, ANCHE TRAMITE CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI BACINO REGIONALE;
- c) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA UNICA DI CONFERIMENTO DEL RUR E DEGLI SCARTI DEL RUR E ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE INCENTIVANTE;
- d) APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER IL DISAGIO AMBIENTALE (ART. 37 DELLA L.R. 3/2000) E DEL CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DEI RUR FUORI DAGLI AMBITI OTTIMALI (ART. 38 DELLA L.R. 3/2000).

Tale strategia rappresenta un'unica azione di piano che incidendo in maniera rilevante sul maggior numero di obiettivi di piano, rappresenta la principale misura correttiva da adottare. Nei paragrafi successivi viene riportato in dettaglio come la Regione, in collaborazione con la Segreteria Tecnica, ha implementato e sta attuando tale strategia.

Il presente documento recepisce le osservazioni di cui al Parere alla Giunta Regionale della Seconda Commissione Consiliare n. 337 del 29 febbraio 2024, anche derivanti dalle audizioni preliminari tenutesi con i Consigli di Bacino. Il percorso di definizione degli indicatori oltre che dei pesi e punteggi per i meccanismi perequativi, già intrapreso con i Consigli di Bacino, sarà portato a compimento per la piena attuazione dello strumento pianificatorio prima dell'avvio dell'applicazione della tariffa unica.

Sarà utile, onde consentire il completo avvio del sistema regolatorio della tariffa unica di conferimento nel 2025, dar avvio sperimentale al sistema, ad invarianza economica, nel corso del secondo semestre 2024 al fine di testare la piena funzionalità e i flussi informativi tra le diverse componenti (Regione, Consigli di Bacino, società di servizio, ARPAV).



1.1 Impianti di piano

Il PRGR ha definito l'elenco degli impianti di Piano all'Allegato A1 come di seguito riportato (Tabella 1):

N.	Tipo impianto	Comune U.L.	Ragione Sociale
1	Discarica	Cortina d'Ampezzo	Unione Montana Valle del Boite
2	Discarica	Sant'Urbano	GEA
3	Discarica	Este	Società Estense Servizi Ambientali – SESA
4	Discarica	Villadose	Ecoambiente
5	Discarica	Jesolo	VERITAS
6	Discarica	Grumolo delle Abbadesse	SIA srl
7	Discarica	Legnago	Le.Se.
8	Polo impiantistico (TMB con Produzione di CSS e Termovalorizzatore)	Venezia	Ecoprogetto Venezia
9	Termovalorizzatore	Padova	Hestambiente
10	Termovalorizzatore	Schio	Alto Vicentino Ambiente

Tabella 1- Elenco impianti di Piano da PRGR

E' stato inoltre definito che, in linea con la regolazione ARERA, tali impianti sono individuati come minimi rispetto i flussi programmati dalla Regione stessa, fatto salvo il caso in cui gli impianti stessi non siano da considerare integrati, così come definito dalle Delibere dell'Autorità di Regolazione.

L'impianto denominato Ecoprogetto ha modificato la propria ragione sociale in Eco+Eco nel corso del 2022.

1.2 Regia regionale dei flussi

La Regione con DGRV 1691/2022 e con successivi Decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha iniziato la pianificazione dei flussi di RUR a livello regionale, sulla base dei fabbisogni di collocamento indicati da ogni singolo Consiglio di Bacino di cui alla L.R. 52/2012. Il quantitativo di rifiuto a cui va applicata la tariffa unica di conferimento è individuato a partire dai flussi dell'annualità di riferimento approvati dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Normativa di Piano la pianificazione regionale definisce il destino dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e degli scarti dal trattamento dello stesso dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano, nonchè pianifica il fabbisogno di collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate dei diversi bacini. Oltre al RUR, stante l'incidenza in termini di necessità di spazio di collocamento negli impianti di piano, si è provveduto alla programmazione anche dei flussi di scarti da raccolta differenziata, come previsto dalla Norma di Piano.

Si sottolinea, in riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n 116/2021 relativamente alla definizione *ope legis* dei rifiuti simili quali rifiuti urbani, che la programmazione regionale dei flussi riguarda i flussi di rifiuti domestici e simili nella competenza dei Consigli di Bacino dei RU, ossia le quantità affidate ai gestori del servizio dagli stessi Consigli di Bacino individuato. Esulano dalla stima del fabbisogno i rifiuti simili prodotti dalle utenze non domestiche e affidate in regime di libero mercato a soggetti terzi autorizzati per i quali le regole di programmazione dei flussi previste dal piano non hanno alcun effetto.

I flussi sono stati destinati agli impianti di piano considerando criteri di prossimità, e privilegiando l'avvio a



recupero energetico rispetto allo smaltimento. La pianificazione annuale dei flussi prevede un monitoraggio e assestamento trimestrale, al fine di individuare particolari esigenze di collocamento segnalate dai Consigli di Bacino o dai gestori degli impianti di piano, durante l'anno in corso.

1.3 Tariffa Unica regionale di conferimento

Così come previsto dal PRGR la regia dei flussi del RUR e degli scarti da RD non può prescindere dall'applicazione di un costo di conferimento agli impianti di piano analogo applicato ai Consigli di Bacini a parità di virtuosità. Questo per garantire equità di condizioni rispetto l'impianto di destino indicato.

Tale misura, definita dallo strumento di pianificazione, come la tariffa unica consiste quindi in un costo unitario di conferimento che verrà applicato ai Consigli di Bacino, che sarà poi perequato sulla base di ulteriori elementi di seguito riportati.

La regolazione del corrispettivo dello smaltimento risponde inoltre alla necessità di adeguare le tariffe di conferimento alla gerarchia dei rifiuti, facendo in modo che la discarica non rappresenti un'opzione preferibile dal punto di vista economico rispetto il recupero energetico.

Ciò non si tradurrà quindi in una uguale "bolletta" ai cittadini, ma, a parità di virtuosità, in un uguale costo €/t che il Consiglio di Bacino dovrà sostenere per conferire all'impianto di piano indicato dalla Regione.

La presente relazione riporta e descrive i criteri generali di applicazione della Tariffa Unica, che rappresentano gli elementi fondamentali per l'introduzione di tale misura di piano e la base delle scelte operate.

1.4 Ambito di applicazione della tariffa unica regionale

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Normativa di Piano la pianificazione regionale definisce il destino dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e degli scarti dal trattamento dello stesso dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano, nonchè pianifica il fabbisogno di collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate dei diversi bacini, tutti i succitati rifiuti sono di origine urbana e regolati dalla pianificazione.

In considerazione della succitata programmazione dei flussi, già attiva dall'anno 2023, e dell'equità di condizioni rispetto l'impianto di destino per tutti i Consigli di bacino la tariffa unica sarà applicata a tutti i flussi regolati dalla Regione.

A supporto dell'ambito di regolazione dei flussi scelto dalla Regione, si ricorda che con la DGR n. 445/2017 si è sancito che "il rifiuto urbano non differenziato è un rifiuto misto che, qualora sottoposto ad un trattamento preliminare, ancorché di recupero (operazione R12), genera, nuovamente, un rifiuto misto codificato con il CER 19 12 12, poiché, la lavorazione impressa non è in grado di alterarne in modo significativo le proprietà." Il principio affermato è il seguente: "la discriminante per comprendere se un'operazione di trattamento effettuata sui rifiuti urbani non differenziati sia in grado di mutarne la classificazione in speciali va ricercata proprio nella qualità del processo di trattamento effettuato."

Tale principio è stato confermato dalla Sentenza della Corte Europea del 11.11.2021, causa C-315/20, e recentemente confermato e ampliato dalla Sentenza del TAR Veneto, sez. IV, n. 1533 del 31.10.2023. Quest'ultima afferma che, indipendentemente dalla circostanza che il rifiuto urbano derivi dalla raccolta differenziata, esso può divenire un rifiuto speciale se (e solo se) viene prodotto da un impianto di trattamento e se tale "trattamento" del rifiuto non pericoloso sia consistito in un processo che abbia modificato le originarie caratteristiche del rifiuto (cfr. l'art. 183, comma 1°, lett. s), del T.U.A., e l'art. 2, comma 1°, lett. h), del D.Lgs. n.36/2003).

Si aggiunga inoltre, nello specifico, che la Corte di Giustizia dell'U.E. non ritiene dirimente (vd. la sentenza dell'11 novembre 2021, in causa C-315/20) l'attribuzione di un dato codice al fine di sussumere il rifiuto tra



quelli speciali, tanto da precisare che “i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 20 03 01 del CER”.

In conclusione, pertanto, gli scarti dal trattamento della raccolta differenziata, di norma separati precedentemente all'avvio ai processi di trattamento della frazione differenziata, sono frazioni estranee rispetto al materiale oggetto di raccolta differenziata (ad es. carta, vetro, plastica, ecc). Gli scarti dal trattamento della raccolta differenziata sono materiali eterogenei e, conseguentemente, di difficile recuperabilità, che per composizione e caratteristiche possono essere paragonabili al rifiuto urbano non differenziato.

Tali caratteristiche e l'origine urbana fanno rientrare gli scarti dal trattamento della raccolta differenziata nella programmazione flussi e, conseguentemente, nel regime di regolazione tariffaria.

Si evidenzia che, considerata la necessità di fornire una leva economica finalizzata al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, ossia alla riduzione degli scarti delle stesse, si è ritenuto di prevedere un corrispettivo dedicato per gli scarti da RD, maggiore rispetto alla tariffa RUR, che verrà versato nel Fondo Incentivante (vedasi paragrafo 2.4).

1.5 Procedimento amministrativo di approvazione dei criteri della tariffa unica regionale e tempistiche di attuazione

Ai fini della definizione dei criteri per la determinazione tariffa unica all'art.10 della Normativa di Piano (DGR n. 988/2022) vengono fornite le seguenti indicazioni:

- gli oneri relativi all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti non possono essere riconosciuti per un valore superiore a quello previsto dalle procedure di esproprio;
- i costi di ammortamento delle opere devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti urbani e speciali gestiti nel corso di annualità precedenti.

Si precisa che i succitati punti sono puntualmente valorizzati nell'ambito della determinazione della tariffa industriale di ogni singolo impianto, utilizzando l'attuale metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF. Infatti, essendo tutti gli impianti di piano, impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti per la Regione (impianti minimi), la tariffa deve essere calcolata utilizzando questa metodologia che è basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti, in un quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello regionale.

Nel dettaglio, in merito agli oneri relativi all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti, agendo nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA, si è ricostruito il valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie (c. 13.2 del MTR-2). Si precisa che, secondo il calcolo del costo d'uso del capitale di cui al MTR-2, i terreni non generano degli ammortamenti, ma soltanto delle quote di remunerazione del capitale; in altre parole, in tariffa entrano dei valori tipicamente più bassi del costo storico del terreno e quindi, in linea teorica, anche inferiori rispetto ai valori previsti dalle procedure di esproprio.

Anche in merito ai costi di ammortamento delle opere si è agito nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA. Il calcolo dei costi di ammortamento definito all'art. 15 del MTR-2 non tiene conto di una ripartizione dei costi proporzionale ai quantitativi, ad ogni modo, dato che il costo di ammortamento è una



componente della tariffa “al cancello” e dato che nell’ambito della determinazione della tariffa unica è prevista una ponderazione sui quantitativi, si può dire che questo aspetto è tenuto in considerazione a valle del PEF regolatorio.

Si evidenzia infine che anche al comma 7 dell’art.10 della Normativa di Piano si rileva la necessità che i contenuti del Piano devono essere adeguati, se necessario, alle disposizioni dettate dall’Autorità e pertanto il presente documento è stato predisposto tenendo conto di tale principio.

Per quanto riguarda la data di applicazione della tariffa unica, il comma 4 dell’art. 10 (DGR n. 988/2023) stabilisce che la tariffa sarà introdotta a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione dei criteri. La componente perequativa della tariffa unica, determinata sulla base della succitata delibera di Giunta, verrà comunicata ai Consigli di Bacino per l’inserimento della stessa nei PEF TARI per l’annualità 2024.

2. Modalità di applicazione della Tariffa Unica definite dal PRGR

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della Norma di Piano, la tariffa unica di conferimento agli impianti di Piano sarà definita sulla base dei seguenti elementi:

- base di calcolo costituita dalla tariffa media ponderata di conferimento degli impianti di piano;
- contributo incentivante alla tariffa media, calcolata percentualmente rispetto alla tariffa media ponderata in un range compreso tra il 5% e il 15%.

Così come previsto dal PRGR al paragrafo 2.3.3 dell’Allegato A, l’introduzione di una tariffa unica di conferimento del RUR, altrimenti indicata in maniera più specifica come il costo unitario di conferimento, diventa indispensabile per attuare l’omogeneità delle tariffe che deve sottendere alla programmazione dei flussi, al fine di garantire equità a tutti i bacini territoriali che insistono nel territorio regionale.

Permette inoltre di eliminare fenomeni di sussidio incrociato tra introiti di rifiuti urbani e rifiuti speciali, definendo il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti urbani, RUR e scarti decadenti dalla raccolta differenziata urbana, lasciando libero il gestore di definire il prezzo di mercato dei rifiuti speciali, limitatamente alle quote di rifiuti speciali ammesse dagli specifici provvedimenti autorizzativi.

La Tariffa Unica di conferimento, determinata annualmente tramite apposito provvedimento, sarà calcolata con la presente metodologia. Qui di seguito vengono indicati i diversi parametri che costituiscono la Tariffa Unica e che annualmente verranno aggiornati con l’utilizzo di un apposito tool in dotazione della Segreteria Tecnica.

2.1 Media ponderata delle tariffe di conferimento approvate

Il risultato della media ponderata tra costo industriale degli impianti e flussi programmati, considerando i dati disponibili dell’ultima annualità di riferimento, è alla base della Tariffa Unica di conferimento.

Per il calcolo si prenderanno i quantitativi totali (200301, 200307 a smaltimento, 191212 da RUR, CSS e Scarti da RD) della programmazione regionale per l’anno di riferimento e l’ultima tariffa approvata di conferimento al rispettivo impianto di Piano.

Lo schema della tariffa approvata per lo specifico impianto di piano indiduerà di norma la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, salvo l’eventuale riconoscimento nell’ambito delle spese gestionali di maggiori oneri per la gestione di specifici rifiuti.

Si evidenzia che per l’anno 2024 e per le annualità seguenti le tariffe degli impianti saranno quelle validate dalla Regione secondo la metodologia MTR-2 di ARERA. Nell’analisi dei costi industriali degli impianti di piano, nell’ambito dell’attività istituzionale regionale di validazione delle tariffe al cancello secondo i criteri



regolatori di ARERA, sarà garantita l'armonizzazione dell'applicazione della Tariffazione Unica Regionale con quanto previsto dalla deliberazione n. 7/2024 e con i principi della regolazione stessa di efficientamento della gestione impiantistica.

2.2 Ecotassa base (art. 39 L.R. 3/2000)

Il tributo speciale per il deposito in discarica deve essere tenuto in considerazione nei criteri di definizione della tariffa, per permettere l'omogeneità di costo complessivo tra discarica e termovalorizzatore (a cui non viene applicata) nella pianificazione dei flussi (vedasi paragrafo 2.3.3 del Piano).

La quota di ecotassa che considerata nel calcolo della media ponderata corrisponde alla misura di massima riduzione del tributo pari ad € 7,75 (definita ECOTASSA BASE) a cui sono soggetti tutti i comuni che conferiscono il RUR a smaltimento in discarica.

L'ecotassa rappresenta una componente che rientra nel calcolo della Tariffa Unica di conferimento per soli fini di equiparazione delle destinazioni dei flussi; tuttavia, in riferimento alla riscossione della tariffa unica ad essa non sarà correlato alcun flusso economico differente dal flusso attuale. Gli introiti derivanti dall'ecotassa, infatti, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 3/2000, conserveranno il medesimo destino attuale rispetto il bilancio regionale e non avranno interferenza con flussi economici connessi all'applicazione della Tariffa Unica di conferimento del RUR o del Fondo Incentivante. Qualora un Comune non abbia raggiunto gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa regionale, la somma dovuta aggiuntiva rispetto l'ecotassa base, così come l'ecotassa base, continueranno ad essere versate con gli stessi meccanismi attuali.

L'ecotassa base fa integralmente parte della Tariffa Unica di conferimento pagata dai conferitori all'impianto, ma conserva, insieme alle altre aliquote di minor riduzione, il flusso economico attuale.

2.3 Contributo per il disagio ambientale (art. 37 L.R. 3/2000)

Il contributo per il disagio ambientale sarà applicato in pari misura di € 10,33 a tutti gli impianti di piano, sia per le discariche che per i termovalorizzatori, per tutti i rifiuti oggetto di regolamentazione.

Finalità del contributo è il ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto. Il costo del contributo per il disagio ambientale viene aggiunto a costo industriale e ecotassa per il calcolo della Tariffa Unica. Rispetto tale contributo si ritengono fatti salvi gli accordi/convenzioni già in essere nei diversi territori (che possono tener conto sia di impatti che di condizioni preesistenti concordate) stipulati tra singolo impianto ed amministrazione/i comunali.

Il contributo per il disagio ambientale fa integralmente parte della Tariffa Unica di conferimento pagata dai conferitori all'impianto, sarà versato direttamente dall'impianto ai comuni beneficiari.

In prima applicazione per la quota spettante alla Regione tale contributo è impostato pari a zero e non rientra nella Tariffa Unica.

2.4 Scarti da trattamento della raccolta differenziata

Considerata la necessità di fornire una leva economica finalizzata al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, ossia alla riduzione degli scarti delle stesse, risulta opportuno definire un corrispettivo dedicato, maggiore rispetto alla tariffa RUR.

Inoltre, aumentare la tariffa degli scarti ha il fine di limitare un potenziale effetto distorsivo del libero mercato, mettendo al riparo da un potenziale effetto dumping che si potrebbe creare a favore dei gestori di flussi regolati a danno degli altri gestori.

La differenza di ricavo derivante dal flusso degli scarti andrà ad alimentare il Fondo Incentivante di cui ai



successivi paragrafi.

Il tool di calcolo permette di inserire un sovrapprezzo forfettario da aggiungere alla tariffa RUR per quanto riguarda gli scarti, in ragione di quanto sopra esposto.

2.5 Contributo per il conferimento fuori bacino (art. 38 L.R. 3/2000)

Il contributo per il conferimento fuori bacino ha la funzione di compensare dal punto di vista economico un determinato territorio, individuato a livello di bacino territoriale di cui alla L.R. 52/2012, al quale vengono destinati flussi di rifiuti prodotti da comuni insistenti in altri bacini territoriali, nei quali la capacità impiantistica di assorbimento del RUR e degli scarti da RD non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno di collocamento.

Per ogni Bacino viene calcolata la capacità di assorbimento, ovvero la proporzione tra la capacità di smaltimento dei rifiuti rispetto alla produzione. Il contributo per il conferimento fuori bacino, il cui valore sarà individuato sulla base della capienza del fondo e della situazione complessiva regionale e potrà variare negli anni, verrà quindi applicato alle quantità di rifiuti effettivamente superiori alla capacità di assorbimento, smaltite al di fuori del rispettivo bacino territoriale di produzione.

Nel grafico seguente (Figura 1) viene riportata a titolo esemplificativo una stima dei quantitativi prodotti dai differenti bacini rispetto la capacità di assorbimento dei rifiuti a disposizione del bacino stesso.




Figura 1- stima dei quantitativi prodotti dai differenti bacini rispetto la capacità di assorbimento.

Considerando un totale di flussi conferiti fuori dai bacini di provenienza di circa 300 mila tonnellate/anno, si definirà un contributo medio fuori bacino per tonnellata di rifiuto collocata, che verrà definito in esito alle attività di validazione delle tariffe al cancello e delle finalità dell'introduzione dello strumento di piano.

Il contributo sarà calibrato prevedendone una progressività di applicazione che riduca al minimo l'impatto per i territori soggetti allo stesso. In fase di prima applicazione, sarà contenuto entro i minimi valori in grado di garantire una corretta calmierazione.

Considerando che, sulla base di una programmazione che risale a prima della costituzione degli attuali bacini e alla loro perimetrazione, alcuni impianti di piano erano a servizio di uno o più degli attuali ambiti territoriali, potrà esserne valutata una modulazione sulla base di particolari elementi quali precedenti



programmazioni gestionali, prossimità, virtuosità.

Il tool di calcolo consente inoltre di modificare la quota di ripartizione del fondo per il conferimento fuori bacino destinata ai Consigli di Bacino che ricevono rifiuti da altri territori.


2.6 Quota di alimentazione del Fondo regionale Incentivante

Il Fondo Incentivante rappresenta lo strumento per l’attuazione delle azioni di piano che prevedono l’applicazione delle misure economiche di sostegno e politiche attive, una volta coperte le differenze di introiti agli impianti di piano.

La quota percentuale che può essere fissata per il Fondo determina la capienza dello stesso ed è individuata in un valore tra il 5-15% della tariffa media industriale divudata (vedasi paragrafo 2.3.3 del Piano).

Il tool di calcolo permetterà di cambiare il dato percentuale di prelievo, individuando la capienza del Fondo di conseguenza. Altro parametro che il tool consente di modificare è la suddivisione percentuale tra le linee di finanziamento (linea 1, linea 2 o linea 3).

2.7 Formula del costo unitario di conferimento (Tariffa Unica Regionale del PRGR)



3. Gestione del Fondo Incentivante

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Norma di Piano, il gettito derivante dal contributo incentivante della tariffa unica rispetto alla tariffa di conferimento agli impianti affluirà in un apposito fondo regionale definito "fondo incentivante di Piano" destinato alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati secondo le seguenti linee di finanziamento.

Le linee di finanziamento, determinate secondo le priorità indicate dalla normativa comunitaria e nazionale, oltre che dalle azioni di piano individuate dalla pianificazione, sono le seguenti:

- Linea 1 - Premialità ai Consigli di Bacino virtuosi;
- Linea 2 - Sostegno ad attività di prevenzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento ad iniziative coerenti con l'allungamento di vita dei beni, riduzione dello spreco alimentare, contrasto all'abbandono dei rifiuti ed in particolare dei rifiuti plastici e sostegno alle attività di pulizia di argini e arenili e gestione rifiuti spiaggiati;
- Linea 3 - Sostegno alle politiche attive di recupero, secondo la normativa del Pacchetto economia circolare, a favore dei cicli di trattamento che privilegiano la preparazione per il riutilizzo e fasi di selezione e recupero di materiali dal rifiuto secco residuo caratterizzati da elevati standard di efficienza.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo della Norma di Piano, alla capienza del fondo incentivante di Piano concorrono inoltre, a compensazione di eventuali squilibri territoriali, i contributi previsti dall'art. 37 "Contributo ambientale a favore della regione e dei comuni di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti" e 38 "Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti territoriali ottimali" della L.R. 3/2000 per la parte di contributo di competenza regionale.

Il tool di calcolo permette di modificare la percentuale del Fondo dedicata alla Linea 1, piuttosto che alle Linee 2 e 3.

3.1 Linea di finanziamento L 1 – Premialità ai Consigli di Bacino virtuosi

Il Piano prevede che il fondo regionale incentivante sia destinato in parte alla premialità dei Bacini che hanno raggiunto buone performance nella gestione dei rifiuti urbani ed in tal senso rappresentano esempi di virtuosità a cui dovrebbero tendere anche le amministrazioni con risultati meno performanti.

In particolare, verranno premiati i Consigli di Bacino che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal piano regionale o hanno attuato iniziative in grado di diminuire in modo consistente la produzione di RUR.

I Consigli di Bacino riceveranno i contributi della L1 secondo il punteggio attribuito dall'indice di efficienza e calmierazione illustrato di seguito.

3.1.1 Indice di efficienza e calmierazione

L'indice di efficienza e calmierazione ha lo scopo di categorizzare i Consigli di Bacino per la distribuzione dei contributi L1 del Fondo Incentivante.

Ad ogni Consiglio di Bacino viene attribuito un punteggio per ciascuno dei sette parametri considerati:

- 1- **SCOSTAMENTO DELLA PRODUZIONE PRO CAPITE DI RUR DI UN BACINO RISPETTO IL PROPRIO SPECIFICO OBIETTIVO DI PIANO STIMATO PER L'ANNO IN ESAME.** Tale parametro tiene in considerazione, l'obiettivo di piano associato ad ogni territorio e l'indice di complessità territoriale (ICT) definito dal PRGR al paragrafo 2.3.2.1 e intende premiare i territori che maggiormente si avvicinano agli obiettivi indicati dallo stesso. Obiettivo di tale parametro è di incentivare i Consigli di Bacini ad attuare



le misure necessarie per tendere progressivamente agli obiettivi di Piano.

- 2- **SCOSTAMENTO DELLA PRODUZIONE PRO CAPITE DI RUR DI UN BACINO RISPETTO IL PRO CAPITE MEDIO REGIONALE DI RUR.** Tale parametro considera quanto produce ogni bacino, corretto secondo l'ICT, rispetto al dato medio regionale con la finalità di premiare i territori che si discostano maggiormente in difetto dalla produzione pro capite media regionale di RUR, ossia producono meno rifiuto residuo a cui trovare collocazione negli impianti di piano. Avendo infatti il PRGR l'obiettivo di non approvare nuovi volumi di discariche almeno fino al 2030 tale componente viene ad ogni modo introdotta seppur sia parzialmente correlata al parametro n. 1 ma ne sarà proporzionato il peso complessivo.
- 3- **PRESENZA IMPIANTI, CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DEI FLUSSI.** Tale parametro tiene in considerazione i Consigli di Bacino che hanno nel proprio territorio uno o più impianti di piano posti al servizio della regia regionale dei flussi, e nei quali vengono conferiti anche i rifiuti provenienti da territori privi di impiantistica dedicata alla chiusura del ciclo nella gestione dei rifiuti urbani nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.
- 4- **ANALISI MERCEOLOGICHE, QUALITA' DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.** Al fine di incentivare una raccolta differenziata di buona qualità e limitare gli scarti, si prevede di dedicare un parametro alla valutazione delle analisi merceologiche delle frazioni differenziate raccolte. A tal fine verrà in seguito redatto e condiviso un protocollo ad hoc che attribuirà un punteggio proporzionale alla qualità delle principali raccolte differenziate.
- 5- **COMMISURAZIONE PUNTUALE.** Alla luce dell'ormai dimostrata efficacia del prelievo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti per la riduzione del RUR ma tenendo in considerazione che l'applicazione dello stesso richiede un notevole sforzo logistico e organizzativo, il presente parametro intende premiare i territori che hanno adottato tali sistemi (in regime di tari tributo o tariffa corrispettiva). Il punteggio cresce proporzionalmente alla percentuale di popolazione coinvolta.
- 6- **RESPONSABILIZZAZIONE UTENTE.** Il presente parametro intende premiare le iniziative che prevedono una responsabilizzazione delle utenze tra cui ad esempio la raccolta domiciliare o altre modalità che siano simili alla stessa in termini di individuazione diretta delle utenze rispetto i servizi forniti. Il punteggio aumenta proporzionalmente alla percentuale di popolazione coinvolta.
- 7- **MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE.** Viene previsto un parametro che valuta un'adeguata premialità per i consigli di bacino che hanno ottenuto un miglioramento delle performance tramite l'implementazione di azioni finalizzate alle buone performance di percentuale di raccolta differenziata nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Ai parametri sopra riportati saranno attribuiti dei pesi e dei punteggi per le relative classi individuate per ognuno di essi. Tali pesi andranno concordati e definiti per ogni annualità di programmazione dei flussi quantitativi e finanziari e potranno essere quindi soggetti a rimodulazione sulla base delle necessità indicate nello strumento pianificatorio e dei dati di monitoraggio degli indicatori dello stesso.



RISULTATI RUR PROCAPITE RISPETTO AL TARGET DI PIANO CONSIDERANDO ANCHE ICT (A-2)	
Obiettivo superato	a
Obiettivo raggiunto (tolleranza di 2kg/ab)	b
Tra 2 e 4 kg in più rispetto al target	c
Tra 4 e 6 kg rispetto al target	d
Più di 6 kg rispetto al target	e

RISULTATI RUR PROCAPITE RISPETTO AL VALORE MEDIO REGIONALE CONSIDERANDO ANCHE ICT (A-2)	
Valore registrato inferiore alla media regionale di almeno 60 kg	a
Valore registrato inferiore alla media regionale tra 60 e 20 kg	b
Valore registrato intorno alla media registrato da 20 kg in meno fino a 20 kg in più	c
Valore registrato superiore alla media regionale tra 20 e 60 kg	d
Valore registrato superiore alla media regionale oltre 60 kg in più	e

CAPACITÀ ASSORBIMENTO DEI FLUSSI (a)	
>300	a
200-300	b
100-200	c
100	d
<100	e
nessun impianto	f

MERCEOLOGICHE (a-1)	
Ottima qualità	a
Media qualità	b
Scarsa qualità	c
Dati non forniti	d

TARIFFA (a-1)	
Introduzione Tot (>80% pop.)	a
Introduzione Parziale(50-80% pop.)	b
Introduzione (10-50% pop.)	c
Nessuna introduzione	d

RESPONSABILIZZAZIONE UTENTE (a-2)	
Responsabilizzazione (>80% pop.)	a
Parziale responsabilizzazione (50-80% pop.)	b
Minima Responsabilizzazione (10-50% pop.)	c
Nessuna introduzione	d

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE %RD (ultimi 5 anni)	
Delta >=2%	a
Delta >1%<2%	b
Delta >0<1%	c
Delta <=0	d

Figura 2 - parametri per il calcolo dell'Indice di efficienza e calmierazione

In base al punteggio aggregato raggiunto dai sette parametri illustrati sopra, i territori vengono classificati in specifiche classi, corrispondenti ad esempio a "molto efficienti", "efficienti" e "poco efficienti" con rispettivi punteggi complessivi attribuiti.

Alla classificazione di ogni territorio corrisponde l'allocatione dei fondi della linea 1 dedicata ai bacini virtuosi.

Durante i primi anni di avvio della Tariffa Unica è previsto un meccanismo di accompagnamento dei territori maggiormente sottoposti a possibili incrementi tariffari tramite una quota di fondo destinata alla calmierazione dell'impatto derivante dall'attuazione della misura di piano. A questo fine parte dei fondi destinati alla Linea 1 verranno utilizzati per calmierare gli incrementi tariffari di alcuni territori. Questo meccanismo avrà durata temporale limitata ed andrà a diminuire negli anni fino ad azzerarsi. Il tool di calcolo consente di modificare la quota del Fondo Incentivante destinata alla calmierazione.

L'indice di virtuosità/calmierazione verrà aggiornato annualmente in base ai dati disponibili, al fine di incentivare i territori ad avviare iniziative per la riduzione del RUR e aumentare la qualità della raccolta differenziata.

3.2 Linee di finanziamento L2 e L3

A differenza della Linea 1 che viene erogata automaticamente ai territori secondo il punteggio dell'indice di



efficienza e calmierazione, le linee 2 e 3 prevedono l'erogazione di finanziamenti a fronte della presentazione di progetti a specifici bandi.

La linea 2 è dedicata a finanziare iniziative di prevenzione della produzione, contrasto all'abbandono e alla dispersione dei rifiuti. Esempi di attività finanziate possono riguardare l'allestimento di centri del riuso, il recupero di eccedenze alimentari per evitare lo spreco di cibo, il recupero dei rifiuti spiaggiati, la pulizia degli argini, etc.

La linea 3 mira invece a sostenere le iniziative di trattamento e recupero di materiali dal RUR, particolarmente efficienti.

4. Gestione e applicazione della Tariffa Unica

La gestione della Tariffa Unica di conferimento vede coinvolti diversi soggetti:

- gli utenti del servizio,
- i conferitori dei rifiuti agli impianti di trattamento,
- i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti,
- i gestori degli impianti di trattamento,
- i consigli di bacino,
- il soggetto pianificatore dei flussi,
- Regione del Veneto
- ARERA

I ruoli e i compiti di ogni soggetto nella gestione dei flussi informativi e finanziari concernenti la Tariffa Unica è esplicitato nei paragrafi seguenti.

4.1 Gestione flussi informativi

Il flusso dei dati è fondamentale per la gestione della Tariffa Unica, e coinvolge diversi soggetti (Figura 3).




Figura 3 – Flussi informativi.



I dati preventivi dei rifiuti da allocare nei diversi impianti vengono comunicati dai Consigli di Bacino a Regione, la quale poi provvede a regolarne i flussi mediante apposito provvedimento. I dati consuntivi dei rifiuti prodotti sono invece necessari per determinare eventuali conguagli tariffari e definire alcuni dei parametri dell'indice di virtuosità/calmierazione, ai fini della distribuzione dei fondi della Linea 1.

Contestualmente alla regolazione dei flussi quantitativi, la Regione provvede quindi a individuare i flussi economici e le quote correlate agli stessi in funzione dell'applicazione del costo unitario di conferimento del RUR e degli scarti RD.

I dati economici di impianti e Comuni/Consigli di bacino seguiranno l'iter e le tempistiche di validazione come da determinazioni di ARERA.

4.2 Gestione flussi finanziari

Come illustrato nei paragrafi precedenti la Tariffa Unica si struttura con le seguenti componenti:

- Costo industriale (tariffa "al cancello" approvata secondo il metodo MTR-2)
- Ecotassa regionale per le discariche
- Contributo disagio ambientale per i comuni sede di impianto
- Contributo conferimento fuori bacino
- Contributo Fondo Incentivante

La definizione delle voci di costo interessate dal meccanismo della tariffa unica del PRGR sarà concertata nei limiti imposti dalla regolazione di ARERA. La soluzione che ad oggi risulta, dal confronto con l'Autorità di Regolazione, la maggiormente idonea prevede che dal biennio 2024-2025, la componente perequativa venga valorizzata all'interno della pianificazione economico-finanziaria dei Consigli di Bacino, nella voce *Costi Operativi Incentivanti* – COI, sia che assuma un valore positivo (ad incremento del costo del servizio) sia che assuma un valore negativo (a decurtazione del costo del servizio).

A partire dalla programmazione economico finanziaria del 2026, gli ETC potranno valorizzare la componente perequativa direttamente nei *Coal*, a prescindere dal fatto che si tratti di un costo o una detrazione, tenendo a riferimento i dati a consuntivo dell'anno $\alpha-2$ e valorizzare l'eventuale delta positivo tra i COI dell'anno α .

La gestione dei flussi finanziari (Figura 4) prevede che i "conferitori" (gestori della raccolta e trasporto/impianti di trattamento intermedi) sostengano una tariffa "al cancello" pari al costo industriale dell'impianto, quindi la tariffa validata dalla Regione con i criteri del MTR 2, accresciuta dell'ecotassa nel caso delle discariche e del contributo disagio ambientale.

L'ecotassa viene versata dalle discariche direttamente a Regione, in continuità con il flusso e le modalità attualmente vigenti. Il contributo per il disagio ambientale viene anch'esso versato dai conferitori agli impianti e da questi ai Comuni e alla Regione per le rispettive quote di spettanza.

Le restanti componenti – differenza tra tariffa unica e costo industriale, eventuale ammontare per il conferimento fuori bacino, quota di alimentazione al Fondo Incentivante e introiti legati alla calmierazione/virtuosità della linea L1– seguono invece un percorso differente. Sulla base dei volumi di rifiuto pianificati agli impianti, infatti, è il soggetto che gestisce i flussi che calcola l'ammontare complessivo del flusso economico dovuto dai conferitori.

Si specifica che la componente perequativa (comprendente la quota del Fondo Incentivante con la linea di finanziamento L1, calcolata con l'indice di efficienza e nei primi anni con un fattore di calmierazione e la quota fuori bacino) verrà calcolata e comunicata agli ETC entro il 28 febbraio di ogni anno e quest'ultimi dovranno introdurre tale componenti all'interno dei PEF TARI che dovranno essere validati e trasmessi ad ARERA.






Figura 4 – Gestione dei flussi finanziari.

Attraverso la riscossione della TARI, pertanto, determinata comprendendo anche la quota di costo o detrazione relativa alla componente perequativa, i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti versano a Regione la quota del Fondo Incentivante per le linee L2- L3 e il contributo fuori bacino per la quota ad essa spettante, secondo le indicazioni del soggetto incaricato alla gestione dei flussi economici.

Il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della tariffa unica saranno riportati nell'annuale rapporto Rifiuti urbani predisposto, ai sensi dell'articolo 5 della Normativa di Piano.

I finanziamenti collegati alle linee L2 e L3 vengono erogati secondo appositi bandi da Regione, l'anno successivo all'incasso, mantenendo quindi i vincoli di bilancio per la spesa.

4.3 Tempistiche di gestione della Tariffa Unica e del Fondo Incentivante

La sequenza temporale degli atti necessari all'attuazione della tariffa unica comprende due fasi: preventiva, su flussi previsionali, e consuntiva, sui flussi effettivamente conferiti.

In seguito alla DGR n.1691 del 30 dicembre 2022, spetta al Direttore della DG Ambiente e Transizione Ecologica adottare apposito provvedimento per la regolazione dei flussi.

Tuttavia, la prima fase di avvio della Tariffa Unica di conferimento prevede che i criteri della stessa vengano approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione Ambiente entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della stessa.

A regime la tariffa e i flussi vengono regolati da decreto del direttore della DG Ambiente e Transizione Ecologica entro il 30 novembre dell'anno precedente, con il supporto del Comitato di Bacino regionale.

Entro il 28 febbraio dovrà essere calcolata e comunicata agli ETC la "componente perequativa" di ogni Consiglio di Bacino, comprendente quota Fondo Incentivante, contributo compensativo (solo per i primi anni di applicazione della Tariffa Unica) e quota fuori bacino (in aggiunta o detrazione a seconda dei casi).



La comunicazione dell'ammontare della componente perequativa consentirà agli ETC un'adeguata valutazione di alcuni elementi del PEF per l'anno in corso quali, ad esempio, eventuali investimenti o istanza di superamento del limite di crescita delle tariffe.

Gli ETC provvederanno quindi all'approvazione del PEF TARI entro il 30 aprile, o comunque entro i termini previsti dal Legislatore con la componente perequativa comunicata.

Una volta approvati i PEF, comprensivi della componente perequativa, e le relative tariffe TARI, i gestori delle tariffe e del rapporto con gli utenti potranno procedere con la regolare bollettazione. Per l'anno 2024 nel caso in cui la bollettazione preveda delle rate d'acconto antecedenti l'approvazione delle tariffe, i gestori delle tariffe provvederanno al conguaglio nelle rateazioni successive. A partire dal 2025 le rate d'acconto potranno basarsi sugli importi dell'anno precedente e il gestore procederà al conguaglio nelle successive rate. Ad ogni ciclo di bollettazione, i gestori delle tariffe raccoglieranno gli importi relativi alle quote fuori bacino di spettanza regionale e la quota di Fondo Incentivante dedicata alle linee di finanziamento 2 e 3, provvederanno a versarli a Regione nel periodo gennaio-febbraio dell'anno successivo.

La fase consuntiva prevede il conguaglio con gli importi previsionali utilizzati e si basa sui dati comunicati dagli impianti dei flussi effettivamente ricevuti durante l'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

